SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 agosto 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 174

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08877)*

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08878)*

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08879)*

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08880)*

DECRETO 26 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08881)*

DECRETO 26 luglio 2012.

Autorizzazione a «Certificazione Vini Qualità S.r.l. - CEVIQ S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08882)*

DECRETO 26 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08883)*

DECRETO 26 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08884)*

DECRETO 26 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08885)*

DECRETO 26 luglio 2012.

Autorizzazione a «3A - PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08886)*

DECRETO 27 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08887)*

DECRETO 27 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08888)*

DECRETO 27 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08889)*

DECRETO 27 luglio 2012.

Autorizzazione a «Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l. - I.M.C. S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08890)*

DECRETO 27 luglio 2012.

Autorizzazione a «Società Italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti S.p.A. - Siquria S.p.A.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08891)*

DECRETO 27 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08892)*

DECRETO 27 luglio 2012.

Designazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro e Oristano quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08893)*

DECRETO 30 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08894)*

DECRETO 30 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08895)*

DECRETO 30 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08896)*

DECRETO 30 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08897)*

DECRETO 30 luglio 2012.

Designazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia e Massa Carrara quali autorità pubblica di controllo di cui dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08898)*

DECRETO 30 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08899)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione a «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. - TCA S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08900)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione ad «Agroqualità S.p.A.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08901)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(12A08902)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 sui vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie». *(12A08903)*

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 sui vini a denominazione di origine protetta «Prosecco». *(12A08904)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 luglio 2012, n. **139**.

Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», inerenti le bottiglie in polietilentereftalato riciclato.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, recante le modalità per l'individuazione dei materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, recante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, e sue successive modificazioni;

Visto, in particolare, il decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2005, n. 299, recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto, in particolare, il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, n. 113, recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie di polietilentereftalato riciclato;

Vista la richiesta dell'Associazione italiana tra gli Industriali delle Bevande Analcoliche volta a consentire l'impiego di polietilentereftalato riciclato anche al settore delle bibite analcoliche;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 8 luglio 2011;

Ritenuto di dover provvedere a modificare il citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 in attesa dell'adozione delle Decisioni comunitarie in merito ai processi di riciclo delle materie plastiche riciclate;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 21 settembre 2011;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 11 ottobre 2011 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 21 giugno 2012;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Integrazione dell'articolo 13-ter *del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973*

1. All'articolo 13-*ter*, comma 2 del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, come modificato dal decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, n. 113, dopo la parola «naturale» sono aggiunte le seguenti «e bevande analcoliche».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Visto, *Il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN. salute e MIN. lavoro, registro n. 11, foglio n. 242

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004.

— Il regolamento CE n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 384 del 29 dicembre 2006.

— Il regolamento CE n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006, è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 86 del 28 marzo 2008.

— Il regolamento UE n. 10/2011 della Commissione del 14gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 12 del 15 gennaio 2011.

— La legge 30 aprile 1962, n.283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 4 giugno 1962.

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il decreto del Ministro della Salute 22 dicembre 2005, n. 299 (Regolamento recante aggiornamento del D.M. 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2006.

— Il decreto del Ministro della Salute 18 maggio 2010, n. 113 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 2010.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'articolo 13-*ter* del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 13-*ter*. — 1. In deroga a quanto stabilito all'art. 13 è consentita la produzione di bottiglie in polietilentereftalato a condizione che:

a) le bottiglie di recupero siano costituite da polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal presente decreto;

b) i produttori di bottiglie impieghino polietilentereftalato riciclato accompagnato da una documentazione atta a dimostrare mediante un challenge test che il processo di riciclo utilizzato sia in grado di garantire la conformità dell'oggetto finito all'art. 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

2. Le bottiglie di cui al comma 1 devono contenere almeno il 50% di polietilentereftalato vergine e possono venire a contatto soltanto con acqua minerale naturale e bevande analcoliche.

3. I produttori di bottiglie che impieghino materia prima plastica riciclata devono notificare all'Autorità sanitaria territorialmente competente l'impiego di polietilentereftalato riciclato.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle bottiglie legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro Stato dell'Unione europea e a quelle originarie dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché della Turchia.».

12G0154

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2012.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da euro 5 celebrative della serie «Italia delle Arti - Campobasso» versione proof, millesimo 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 1° dicembre 2011 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2012;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 55077 del 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 5 della serie «Italia delle arti - Campobasso», millesimo 2012, nella versione proof;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da euro 5 della serie «Italia delle arti - Campobasso», millesimo 2012, nella versione proof, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Direttore generale del Tesoro n. 55077 del 4 luglio 2012, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 30 ottobre 2012.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5 della serie «Italia delle arti - Campobasso», millesimo 2012, è stabilito in euro 35.000,00, pari a 7.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 30 aprile 2013, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umberto n. 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

direttamente presso l'agenzia di vendita «Spazio Verdi" di piazza Giuseppe Verdi n. 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - via Salaria n. 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Emissioni numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità euro 55,00;

da 501 unità euro 53,90.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

Il Direttore generale del Tesoro: LA VIA

12A09036

DECRETO 30 luglio 2012.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da euro 5 celebrative della serie «150º Anniversario dell'Istituzione della Corte dei conti (1862-2012)» versione proof, millesimo 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 1° dicembre 2011 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2012;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 55067 del 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 5 celebrative del «150° Anniversario dell'Istituzione della Corte dei Conti (1862-2012)», millesimo 2012, nella versione proof;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da euro 5 celebrative del «150° Anniversario dell'Istituzione della Corte dei Conti (1862-2012)», millesimo 2012, nella versione proof, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 55067 del 4 luglio 2012, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 28 settembre 2012.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5 celebrative del "150° Anniversario dell'Istituzione della Corte dei Conti (1862-2012)", millesimo 2012, è stabilito in euro 35.000,00, pari a 7.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 28 marzo 2013, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di Vendita "Spazio Verdi" di Piazza Giuseppe Verdi n. 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Via Salaria 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito http://www.ipzs.it/ e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio – Roma – Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità euro 55,00;

da 501 unità euro 53,90.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia", i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

12A09037

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 maggio 2012.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il tribunale di Siracusa - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Siracusa, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Siracusa, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Siracusa.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di

procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

Il Ministro: SEVERINO

12A08488

DECRETO 23 maggio 2012.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il tribunale di Ragusa - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *G.U.* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Ragusa, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Ragusa, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Ragusa;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

Il Ministro: SEVERINO

12A08512

DECRETO 15 giugno 2012.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso la Corte d'Appello di Catania - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei princi-

pi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari della Corte d'Appello di Catania, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per la Corte d'Appello di Catania, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso la Corte d'Appello di Catania.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2012

Il Ministro: SEVERINO

12A08490

DECRETO 15 giugno 2012.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il tribunale di Como - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il Decreto del Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Como, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Como, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Como.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2012

Il Ministro: SEVERINO

12A08491

DECRETO 15 giugno 2012.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il tribunale di Lecce - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *G.U.* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Lecce, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Lecce, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Lecce.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2012

Il Ministro: SEVERINO

12A08492

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kelvin Duo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'impresa «Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.», con sede legale in via P. Gobetti n. 2/C - 20063 Cernusco sul Naviglio (Milano), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Kelvin Duo» (reg. n. 15422), a base delle sostanze attive nicosulfuron e rimsulfuron, come erbicida di post emergenza selettivo per il mais, secondo la procedura del riconoscimento reciproco di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la nota pervenuta in data 11 luglio 2012, con la quale l'impresa «Du Pont de Nemours Italiana» ha presentato la documentazione richiesta ed ha comunicato di voler modificare la denominazione del prodotto fitosanitario in «Kelvin Duo»;

Considerato che la documentazione presentata dall'impresa per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione già autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in Francia, è stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito di un gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari in data 28 maggio 2012;

Visto che dalla valutazione effettuata dagli esperti è emersa la necessità di acquisire dati aggiuntivi da presentarsi entro i termini stabiliti nella nota del 31 luglio 2012;

Visto il parere della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari favorevole al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Kelvin Duo» (reg. n. 15422) espresso nel corso della riunione del 20 giugno 2012;

Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione dell'ultima sostanza della miscela di cui è composto il prodotto fitosanitario in questione, iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed ora considerata approvata ai sensi del nuovo regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa «Du Pont de Nemours Italiana», con sede legale in via P. Gobetti n. 2/C - 20063 Cernusco sul Naviglio (Milano), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario KELVIN DUO, a base delle sostanze attive nicosulfuron e rimsulfuron come erbicida di post emergenza selettivo per il mais, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario «Kelvin Duo» è autorizzato ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 secondo la procedura del riconoscimento reciproco, pertanto, il prodotto fitosanitario di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 18 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione dell'ultima sostanza attiva della miscela, iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed ora considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati aggiuntivi sopra indicati nei termine di cui in premessa.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 90 - 180 - 270 - 360 - 450, ed è preparato negli stabilimenti dell'impresa «Du Pont de Nemours (France) S.a.S.», Cernay, Francia.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15422.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

Il Direttore generale: BORRELLO
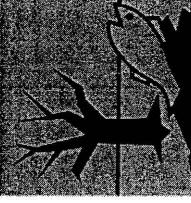
ALLEGATO

FOGLIO ILLUSTRATIVO

KELVIN®DUO

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il mais.
Granuli idrodisperdibili

KELVIN® DUO
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Nicosulfuron p.a. puro g 42.9
Rimsulfuron p.a. puro g 10.7
Coformulanti q. b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officine di Produzione
E.I Du Pont De Nemours & Co – Stabilimento di El Paso, Illinois (USA)
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Officina di solo Confezionamento:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Registrazione N. del del Ministero della Salute .
Distribuito da: BASF Italia Srl, Via Marconato 8, Cesano Maderno (MB)
Contenuto netto: g 90 — 180 — 270 — 360 — 450
PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Non contaminare l' acqua con il prodotto o il suo contenitore.
[Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
-Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.
-Per proteggere gli organismi aquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.
-Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80% e, comunque, nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'Art. 93 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152.
-Non applicare in aree con pendenze superiori al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. **Terapia: sintomatica.**

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE D'AZIONE: KELVIN DUO si applica in post-emergenza della coltura e delle infestanti ed agisce mediante assorbimento fogliare. Le infestanti suscettibili cessano l'accrescimento poche ore dopo l'applicazione ed il disseccamento avviene circa due-quattro settimane dopo l'applicazione. Lo stadio della coltura deve essere compreso tra le 2 e le 8 foglie. Poiché KELVIN DUO non ha attività residuale, l'efficacia erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento. Il prodotto risulta piu'effficace se applicato su infestanti giovani (2 foglie).

Infestanti graminacee sensibili: *Agropyron repens* (Agropiro comune), *Alopecurus mysuroides* (Coda di volpe), *Avena fatua* (Avena selvatica), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Echinocloa crus-galli* (Giavone), *Lolium multiflorum* (Loglio), *Panicum dichotomiflorum* (Panico delle risaie), *Panicum miliaceum* (Panico coltivato), *Poa annua* (Fienarola annuale), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e da rizoma (Sorghetta).
Infestanti a foglia larga sensibili: *Amaranthus retroflexus* (*Amaranto comune*), *Bidens bipinnata* (Forbicine), *Calystegia sepium* (Vilucchio bianco), *Capsella bursa-pastoris* (Borsapastore), *Matricariaspp.*, *Mercurialis annua* (Mercurella), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Miagro peloso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Stellaria media* (Centocchio comune), *Xanthium* spp. (Nappola).

CAMPI DI IMPIEGO: Mais
EPOCA DI IMPIEGO: Post-emergenza della coltura e delle infestanti.

DOSE D'IMPIEGO: 90 g/ha con una singola applicazione su coltura allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. Contro infestanti a nascita scalare, annuali o perennanti, adottare un programma di interventi frazionati mediante 2 applicazioni. Effettuare la prima applicazione quando la coltura e' allo stadio di 2-4 foglie seguita dalla seconda applicazione a distanza di 7-10 giorni. Il dosaggio per la prima applicazione deve essere minimo 45 g/ha, la dose combinata delle 2 applicazioni non deve eccedere la dose di 90 g/ha.

VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha.
Utilizzare ugelli a ventaglio e medie-basse pressioni di esercizio.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
KELVIN, DUO alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante nella quantita' necessaria dopo aver inserito KELVIN DUO.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.
- Addizionare un bagnante non ionico ai dosaggi riportati in etichetta
- Non applicare su piante bagnate.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione possono compromettere l'attivita' erbicida.
- Distanziare di almeno 7 giorni un eventuale trattamento con insetticida fosforganico o bentazone.
- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare KELVIN DUO. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
- Subito dopo il trattamento con KELVIN DUO e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:

1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.
- In caso di necessita' di risemina ricorrere solo a mais dopo 3 settimane dall'ultima applicazione di KELVIN DUO.
- Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 4 ore dall'applicazione possono compromettere l'attivita'erbicida.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA:
KELVIN DUO e' una miscela erbicida contenente Nicosulfuron e Rimsulfuron entrambi appartenenti alla famiglia chimica delle sulfoniluree, inibitori dell'enzima acetolattato sintasi (ALS-inibitori, gruppo B del HRAC).
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

COMPATIBILITA': Non miscelare KELVIN DUO con insetticida fosforganico o bentazone.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego di KELVIN DUO su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Non necessario.
INTERVALLO DI RIENTRO: 6 ore

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

®Marchio registrato BASF SE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 31 LUG. 2012

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

KELVIN® DUO

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il mais.
Granuli idrodisperdibili

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

KELVIN® DUO
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Nicosulfuron p.a. puro g 42.9
Rimsulfuron p.a. puro g 10.7
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officine di Produzione
E.I Du Pont De Nemours & Co – Stabilimento di El Paso, Illinois (USA)
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Officina di solo Confezionamento:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Registrazione N. del del Ministero della Salute
Distribuito da: BASF Italia Srl, Via Marconato 8, Cesano Maderno (MB)
Contenuto netto: g 90 PARTITA N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

®Marchio registrato BASF SE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 31 LUG. 2012

12A09031

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 luglio 2012.

Ricostituzione della commissione provinciale della cassa integrazione operai agricoli (CISOA), presso l' I.N.P.S. di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 che prevede la costituzione presso la sede dell'INPS di una Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato temporaneamente sospesi dal lavoro;

Vista la circolare del Ministero del lavoro - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III, n° 39/92, prot. n. 4/3P/15590 del 19 marzo 1992, che ritiene possa essere applicato l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70, anche alla Commissione C.I.S.O.A., per ciò che riguarda la durata in carico di quattro anni dei componenti;

Visto il D. D. n. 8 del 25 luglio 2008 del direttore *pro tempore* della Direzione Provinciale del Lavoro di Vibo Valentia con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli della provincia di Vibo Valentia;

Rilevata la necessità di procedere alla sua ricostituzione;

Vista la nota n. 10804 del 15 febbraio 2011 del Ministero del lavoro, con la quale viene condivisa la corretta interpretazione dell'art. 14 della legge n. 457/72 riguardo la rappresentanza della Regione in seno alla Commissione C.I.S.O.A. in luogo della rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Valutata la rappresentatività delle organizzazioni sindacali di categoria provinciali;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di categoria più rappresentative operanti nella provincia, nonché delle designazioni comunicate dall'INPS di Vibo Valentia e dalla Regione Calabria Dipartimento 6 agricoltura foreste e forestazione;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita, a far data dal 1° agosto 2012, la Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, prevista dall'art. 14 delle legge 8 agosto 1972, n. 457, presso la sede Provinciale INPS di Vibo Valentia, composta come segue:

Ricostituzione Commissione Prov.le Cassa Integrazione Operai Agricoli (CISOA)

Membri effettivi		**Membri supplenti**
Direttore pro-tempore (Presidente)	**DTL Vibo Valentia**	**Bruno PISANI**
Direttore pro-tempore	**I.N.P.S. Vibo Valentia**	**Francesco PIRITO**
Caterina LODDO	**REGIONE CALABRIA – Dip. Agricoltura**	**Giancarlo OLIVITO**
Nicola RUFFA	**O. S. C.I.S.L.**	**Giuseppe LICASTRO**
Domenico MONTESANTO	**O.S. C.G.I.L.**	**Rinaldo TEDESCO**
Pasquale BARBALACO	**O.S. U.I.L.**	**Illuminato SANTORO**
Nicola GITTO	**CONFAGRICOLTURA**	**Raffaele ZANNINO**
Onofrio CASUSCELLI	**COLTIVATORI DIRETTI**	**Francesco LICO**
Giacinto CARRIERI	**C.I.A.**	**Anna VETRANO**

Art. 2.

La suddetta Commissione avrà la durata di quattro anni, dalla data di effettivo insediamento.

Art. 3.

Il direttore della sede provinciale dell'INPS di Vibo Valentia è incaricato di dare esecuzione al presente provvedimento notificandolo ai singoli componenti.

Art. 4.

Il presente decreto viene trascritto nel registro dei decreti al n. 8/2012 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel sito del Ministero del lavoro sezione Pubblicità legale, nel sito istituzionale della Direzione territoriale del lavoro di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 25 luglio 2012

Il direttore territoriale: TORCHIA

12A09027

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 luglio 2012.

Trasferimento della titolarità del riconoscimento quale organismo notificato, abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo 191/2010 di recepimento della direttiva 2008/57/CE con riferimento ai sottosistemi di cui all'allegato II del decreto medesimo dalla Società Bureau Veritas Sciro S.p.A. di Milano, organismo notificato n. 1782, alla Società Bureau Veritas Italia S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;

Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2011, di recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la nota prot. R.I./103 del 30/05/2012 con la quale la Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario ha aggiornato la composizione del Gruppo di Lavoro incaricato di svolgere le attività di istruttoria e di sorveglianza sugli Organismi Notificati, per l'interoperabilità ferroviaria ai sensi del decreto legislativo n. 191/2010 di attuazione della direttiva europea 2008/57/CE;

Visto il decreto dirigenziale del 10 ottobre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 6 novembre 2006 con il quale si riconosce la Società Sciro S.p.A., con sede a Genova in Via Gavotti n. 5/6, quale organismo abilitato a svolger la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale ed a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi ai sensi delle direttive europee 96/48/CE e 2001/16/CE per i sottosistemi di seguito specificati:

Infrastrutture;

Energia;

Controllo, comando e segnalamento;

Materiale rotabile;

Manutenzione;

Visto il decreto dirigenziale del 10 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio 2008 con il quale si autorizzava, con decorrenza del 1° agosto 2008, l'organismo notificato SCIRO S.p.A con sede a Genova ad operare con la nuova denominazione sociale di Bureau Veritas Sciro S.p.A. e con sede legale a Milano in Viale Monza n. 261;

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 0000045 del 21 novembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 2011 con il quale è stato rinnovato il riconoscimento quale Organismo Notificato ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 191/2010 di recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità ferroviaria del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e convenzionale, a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo così come modificato dal D.M. 22 luglio 2011, di seguito specificati:

Infrastrutture;

Energia;

Controllo-comando e segnalamento:

Contollo-comando e segnalamento di terra;

Controllo-comando e segnalamento di bordo;

Materiale rotabile;

Manutenzione;

Applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci;

Vista l'istanza presentata dalla Società Bureau Veritas Italia S.p.A. con sede legale a Milano in Viale Monza n. 261 con nota n. N0018/12/MC/mc del 5 marzo 2012 con la quale ha richiesto il trasferimento della titolarità del riconoscimento di Organismo Notificato ai sensi della Direttiva 2008/57/CE, recepita con Decreto Legislativo n. 191/2010, dalla società Bureau Veritas Sciro S.p.A. alla

società Bureau Veritas Italia S.p.A., avendo quest'ultima incorporato la società Bureau Veritas Sciro S.p.A. di cui già deteneva la proprietà;

Considerato che, nella predetta istanza, la medesima Società Bureau Veritas Italia S.p.A. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 191/2010 e di mantenere inalterata la struttura tecnica dell'Organismo, completa del personale tecnico qualificato e dei laboratori convenzionati;

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta Società, nonché la conformità della stessa a quanto previsto dall'allegato VIII del citato decreto legislativo;

Tenuto conto che dall'esame della menzionata documentazione ed a seguito della visita ispettiva, di cui all'art. 27 del decreto legislativo più volte citato, effettuata nei giorni 11 e 12 luglio 2012 presso la sede operativa della Società richiedente, è stata accertata l'esistenza dei requisiti minimi previsti dall'allegato VIII del medesimo decreto legislativo e la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal succitato art. 27;

Viste le risultanze dell'istruttoria svolta da parte del menzionato Gruppo di Lavoro contenute nella nota prot. 149/RI del 20 luglio 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. È trasferita dalla società Bureau Veritas Sciro S.p.A. alla società Burau Veritas Italia S.p.A., con sede legale in viale Monza, 261 - Milano, la titolarità del riconoscimento, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 191/2010, quale organismo notificato n. 1782 abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi, di seguito specificati, dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo così come modificato dal D.M. 22 luglio 2011:

Infrastrutture;

Energia;

Controllo-comando e segnalamento:

Contollo-comando e segnalamento a terra;

Controllo-comando e segnalamento di bordo;

Materiale rotabile;

Manutenzione.

2. L'organismo notificato opera con la nuova denominazione sociale di Bureau Veritas Italia S.p.A., relativamente alle suddette attività, dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto dirigenziale.

Art. 2.

1. Le attività correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dal citato decreto legislativo.

2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni - come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.

Art. 3.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario - vigila sulle attività dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 191/2010, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario - dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo Bureau Veritas Italia S.p.A. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario - provvederà con specifiche comunicazioni a richiedere alla Commissione Europea l'eventuale successivo aggiornamento delle STI relativamente ai sottosistemi per i quali l'ON risulta notificato, previa verifica dell'avvenuta acquisizione delle competenze da parte dello stesso.

Art. 4.

1. Il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi e ripetute irregolarità da parte dell'organismo Bureau Veritas Italia S.p.A. nelle attività di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora, in sede di vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.

3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui l'organismo Bureau Veritas Italia S.p.A. non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

4. I provvedimenti alla sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, alla Commissione ed agli altri Stati membri.

Art. 5.

1. La scadenza al 6 novembre 2016 del riconoscimento di organismo notificato rimane invariata rispetto a quella stabilita dal decreto dirigenziale di rinnovo del riconoscimento prot. n. 0000045 del 21 novembre 2011.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2012

Il direttore generale: PARENTE

12A09030

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento, ai sensi del Reg. (CE) 104/2000 articoli 5 e 6, e del Reg. (CE) 2318/2001, della Organizzazione di produttori della pesca denominata «Organizzazione produttori Abruzzo Pesca Società cooperativa» con sede a Martinsicuro.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

Visto il Regolamento (CE) 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori della pesca;

Vista l'istanza in data 3 ottobre 2011 con la quale la «Organizzazione Produttori Abruzzo Pesca Società cooperativa» con sede a Martinsicuro, ha chiesto, ai sensi del Regolamento (CE) 104/2000, il riconoscimento come Organizzazione di produttori della pesca per le specie alice e sarda;

Considerato che la suddetta Organizzazione risulta essere regolarmente costituita con atto in data 11 febbraio 2011, repertorio n. 11.997 per Notaio Cataldo Gentile di Martinsicuro;

Visto lo Statuto e l'elenco degli aderenti alla suddetta Organizzazione;

Visti gli atti dai quali risulta che la «Organizzazione Produttori Abruzzo Pesca Società cooperativa» con sede a Martinsicuro risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal Regolamento (CE) 104/2000, articoli 5 e 6 e dal Regolamento (CE) 2318/2001, art. 1;

Visti i verbali della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto in data 1° marzo 2012 e della Capitaneria di Porto di Pescara in data 24 maggio 2012, nei quali viene espresso parere favorevole al riconoscimento della suddetta Organizzazione di produttori;

Sentito il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella seduta del 19 giugno 2012;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta, ai fini del Regolamento (CE) 104/2000 artt. 5 e 6, e del Regolamento (CE) 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'Organizzazione di produttori della pesca denominata «Organizzazione Produttori Abruzzo Pesca Società Cooperativa» con sede a Martinsicuro, per le specie ittiche alice e sarda.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2012

Il Ministro: CATANIA

12A09028

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento, ai sensi del Reg. (CE) 104/2000 articoli 5 e 6, e del Reg. (CE) 2318/2001, della Organizzazione di produttori della pesca denominata «Organizzazione di produttori della pesca di Trapani e delle isole Egadi Società cooperativa» con sede a Trapani.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

Visto il Regolamento (CE) 2318/2001 della Commissione Europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori della pesca;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 20 maggio 2003, n. 200303644, applicativa della normativa CE in materia di Organizzazioni di produttori della pesca, in particolare la parte relativa alle modalità di riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

Viste le istanze in data 6 maggio 2009, 10 maggio 2010, 1° giugno 2012 e 21 giugno 2012, con le quali la «Organizzazione di produttori della pesca di Trapani e delle Isole Egadi Società Cooperativa» con sede a Tra-

pani, ha chiesto, ai sensi del Regolamento (CE) 104/2000 e del Regolamento (CE) 2318/2001, il riconoscimento come Organizzazione di produttori della pesca per le specie elencate nelle istanze stesse nonché nello Statuto costitutivo;

Considerato che la suddetta Organizzazione risulta essere regolarmente costituita con atto in data 12 febbraio 2009, repertorio n. 6.291, per notaio Federico Trainito di Erice;

Visto lo Statuto ed il successivo atto di aggiornamento dello stesso in data 17 maggio 2012 per medesimo notaio, repertorio n. 7.840;

Visti gli atti dai quali risulta che la «Organizzazione di produttori della pesca di Trapani e delle Isole Egadi Società Cooperativa» con sede a Trapani risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal Regolamento (CE) 104/2000, articoli 5 e 6 e dal Regolamento (CE) 2318/2001, articolo 1;

Visto il parere favorevole in data 22 aprile 2010 espresso dalla Regione Siciliana ai fini del riconoscimento della «Organizzazione di produttori della pesca di Trapani e delle Isole Egadi Società Cooperativa» con sede a Trapani;

Visti i verbali della Capitaneria di Porto di Trapani in data 4 giugno 2009 e 18 giugno 2012;

Sentito il parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per la pesca e l'acquacoltura nella seduta del 27 giugno 2012;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta, ai fini del Regolamento (CE) 104/2000 articoli 5 e 6, e del Regolamento (CE) 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'Organizzazione di produttori della pesca denominata «Organizzazione di produttori della pesca di Trapani e delle Isole Egadi Società Cooperativa» con sede a Trapani, per le seguenti specie ittiche: aguglia, alalunga, alice, aragosta, astice, bisu o tombarello, boga, calamaro, cefalo, cernia di fondale o dotto, cicirello, dentice mediterraneo, donzella, gallinella o cappone, gambero rosa/bianco, gambero rosso, gamberone, gattuccio, ghiozzo, granchio, grongo, labbrido, lampuga, latterino, leccia, luccio di mare, luvaro o pagello, menola, moscardino, mosdea, nasello o merluzzo argentato, occhialone o mupa, occhiata, orata, pagello fragolino, palamita, palombo, pesce pettine, pesce pilota, pesce san pietro, pesce sciabola, pesce serra, pesce spada, polpo, prai, rana pescatrice, razza, ricciola, rombo, salpa, sarago, sardina, scampo, sciarrano, scorfano di fondale, scorfano rosso, seppia, sgombro, sparaglione, spigola, spinarolo, suro o sugarello, tanuta, totano, tracina, triglia di fondale, triglia di scoglio, zerro, mollame, scorfano rosa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2012

Il Ministro: CATANIA

12A09029

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 luglio 2012.

Proroga dell'autorizzazione alla certificazione CE degli ascensori ai sensi della direttiva europea 95/16/CE sugli ascensori e s.m.i alla società Genesia Certificazione S.r.l., in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto di autorizzazione alla certificazione CE rilasciato ai sensi della direttiva 95/16/CE per gli allegati V «Esame CE del tipo (Modulo *B)*», VI «Esame finale» e X «Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*», a favore dell'organismo Genesia Certificazioni S.r.l. con sede legale in via dell'Annunciata, 2 - 20121 Milano, del 22 giugno 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 22 luglio 2009;

Vista l'istanza di rinnovo, riferita al rinnovo dell'autorizzazione alla certificazione CE, presentata dall'organismo Genesia Certificazioni S.r.l., ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di recepimento della direttiva 95/16/CE per l'allegato VI «Esame finale» e allegato X «Verifica di un unico prodotto (Modulo *G)*», acquisita in atti al prot. n. 159789 del 17 luglio 2012;

Vista l'istanza di proroga dell'autorizzazione presentata dall'organismo Genesia Certificazioni S.r.l., alla certificazione CE ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di recepimento della direttiva 95/16/CE per l'allegato VI «Esame finale» e allegato X «Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*» acquisita in atti al prot. 159786 del 17 luglio 2012;

Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di Accredia, quale unico Organismo nazionale italiano di accreditamento, è stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento;

Acquisito che l'organismo citato ha presentato ad Accredia in data 29 dicembre 2011 domanda di accreditamento per l'allegato VI «Esame finale» e allegato X «Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*» e per gli artt. 13 «Verifiche periodiche» e 14 «Verifiche straordinarie», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di Accredia non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Acquisito in data 18 luglio 2012 l'esito positivo della fase documentale della procedura di accreditamento eseguita da Accredia;

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Considerato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 possono effettuare le verifiche periodiche e quelle straordinarie sugli ascensori gli organismi di certificazione notificati per le valutazioni di conformità di cui agli allegati VI o X;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto art. 9, comma 2) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 con nota del 18luglio 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Genesia Certificazioni S.r.l. è autorizzato al proseguimento dell'esercizio delle attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, per gli allegati di seguito riportati:

a) Allegato VI: Esame finale;

b) Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

2. L'organismo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, può effettuare verifiche periodiche e straordinarie sugli ascensori.

3. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31 dicembre 2012 ed esplica la sua vigenza solo ed esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale.

4. L'utilizzo dell'autorizzazione ministeriale fuori dal territorio nazionale per le attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo determina provvedimento di revoca da parte di questa Amministrazione.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 26 luglio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A09038

DECRETO 26 luglio 2012.

Proroga dell'autorizzazione alla certificazione CE degli ascensori ai sensi della direttiva europea 95/16/CE sugli ascensori e s.m.i alla società Organismo Europeo di Certificazione O.E.C. S.r.l., in Spadafora.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della DIRETTIVA 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto di autorizzazione alla certificazione CE rilasciato ai sensi della direttiva 95/16/CE per gli allegati V "Esame CE del tipo (Modulo B)", VI "Esame Finale" e X "Verifica di unico prodotto (Modulo G)", a favore dell'Organismo ORGANISMO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE – O.E.C. - S.r.l. con sede legale in via Acqua-

vena, 20 – 98048 Spadafora (ME), del 22/06/2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 22/07/2009;

Vista l'istanza di autorizzazione alla certificazione CE presentata dall'Organismo ORGANISMO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE – O.E.C. - S.r.l., ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di recepimento della Direttiva 95/16/CE per l'allegato V "Esame CE del tipo (Modulo B)" punto B, allegato VI "Esame Finale" e allegato X "Verifica di unico prodotto (Modulo G)" e per gli articoli 13 "Verifiche periodiche" e 14 "Verifiche straordinarie", ritenuta ricevibile e acquisita in atti al prot. n. 132359 del 7 giugno 2012;

Vista l'istanza di proroga dell'autorizzazione presentata dall'Organismo ORGANISMO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE – O.E.C. - S.r.l., alla certificazione CE ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di recepimento della Direttiva 95/16/CE per l'allegato VI "Esame Finale" e allegato X "Verifica di unico prodotto (Modulo G)" e per gli articoli 13 "Verifiche periodiche" e 14 "Verifiche straordinarie", ritenuta ricevibile e acquisita in atti al prot. n. 132364 del 7 giugno 2012;

Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di ACCREDIA, quale unico Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, è stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento;

Acquisito che l'organismo citato ha presentato ad ACCREDIA in data 18/01/2012 domanda di accreditamento per l'allegato V "Esame CE del tipo (Modulo B)" punto B, allegato VI "Esame Finale" e allegato X "Verifica di unico prodotto (Modulo G)" e per gli articoli 13 "Verifiche periodiche" e 14 "Verifiche straordinarie", di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Acquisito in data 18/07/2012 l'esito positivo della fase documentale della procedura di accreditamento eseguita da Accredia;

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Considerato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 14 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 possono effettuare le verifiche periodiche e quelle straordinarie sugli ascensori gli organismi di certificazione notificati per le valutazioni di conformità di cui agli allegati VI o X;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto art. 9, comma 2) del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 con nota del 18/07/2012

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo ORGANISMO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE – O.E.C. - S.r.l. è autorizzato al proseguimento dell'esercizio delle attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, per gli allegati di seguito riportati:

a) Allegato VI: Esame finale;

b) Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G)

2. L'organismo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 14 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, può effettuare verifiche periodiche e straordinarie sugli ascensori.

3. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31 dicembre 2012 ed esplica la sua vigenza solo ed esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale.

4. L'utilizzo dell'autorizzazione ministeriale fuori dal territorio nazionale per le attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo determina provvedimento di revoca da parte di questa Amministrazione.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 26 luglio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A09039

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE dei dispositivi di protezione individuale compresi nella direttiva n. 89/686/CE, alla società Ricotest S.r.l., in Pastrengo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi individuali di protezione;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi individuali di protezione;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente la determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo dei dispositivi di protezione individuale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1993;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza acquisita in atti il 16 dicembre 2010 al n. 191395 con la quale la società Ricotest Srl con sede legale in via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR), ha richiesto l'estensione dell'autorizzazione alla certificazione CE relativa a taluni dispositivi di protezione individuale già concessa con decreto del 2 luglio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1997, n. 159;

Viste le successive integrazioni documentali prodotte dal richiedente, ed acquisite agli atti con nota prot. n. 139156 del 18 giugno 2012;

Rilevato che la documentazione prodotta dalla società Ricotest Srl, è conforme a quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1 a 8, del decreto ministeriale del 22 marzo 1993 ed ai contenuti della direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002;

Considerato che la società Ricotest Srl, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V alla direttiva 89/686/CEE;

Visto l'esito favorevole della riunione del gruppo di lavoro istituito ai sensi del decreto legislativo 475/92, relativo ai Dispositivi di Protezione Individuali, tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 11 giugno 2012;

Decretano:

Art. 1.

1. La società Ricotest Srl con sede legale in via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR), già autorizzata, in conformità agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE con decreto citato in premessa è altresì autorizzata ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dei sotto elencati Dispositivi di Protezione Individuale:

dispositivi di protezione del capo tutti i rischi;

dispositivi di protezione del corpo, indumenti ad alta visibilità per uso professionale e non professionale;

Art. 2.

1. La presente estensione ha validità triennale cosi come previsto dal decreto ministeriale 22 marzo 1993 citato in premessa.

2. Alla scadenza della presente estensione scadono altresì tutti gli atti abilitativi precedentemente adottati ed indicati come privi di termini di scadenza;

3. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società Ricotest Srl con sede legale in via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR); per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – legge comunitaria 1994.

4. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società Ricotest Srl per un periodo non inferiore a dieci anni.

6. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.

7. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della Direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

8. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al

Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, div. XIV.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, c. 6, del decreto legislativo 475/92, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - si riservano la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato V del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica. Div. XIV.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del 22 marzo 1993 e dalla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla Commissione europea. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 31 luglio 2012

Il direttore generale
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero
dello sviluppo economico
VECCHIO

Il direttore generale
delle relazioni industriali
e dei rapporti di lavoro
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
MASTROPIETRO

12A09040

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE relativamente alla direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione alla società Prolab Service S.r.l. in Lesmo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 di attuazione della direttiva n. 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la direttiva 2006/95/CE che abroga la direttiva 73/23/CEE

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza acquisita in atti il 2 settembre 2009 al num. 76565 e le integrazioni pervenute in data 14 maggio 2012 al n. 112608, con la quale la società Prolab Service Srl con sede legale in via Ratti, 82 – 20050 Lesmo (MB), ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 e rendere pareri alla Commissione Europea come previsto dall'art. 11 della direttiva 73/23/CEE;

Rilevato che la documentazione prodotta dalla società Prolab Service Srl, è conforme a quanto richiesto dai contenuti della direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002;

Visto l'esito favorevole della riunione del gruppo di lavoro, tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 11 giugno 2012;

Decretano:

Art. 1.

1. La società Prolab Service Srl con sede legale in via Ratti, 82 – 20050 Lesmo (MB) è designata ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, quale organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformità alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

2. Il suddetto organismo è designato altresì, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 626, a rendere pareri alla Commissione Europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva n. 73/23 /CEE:

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di cinque anni.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società Prolab Service Srl; per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – legge comunitaria 1994, cosi come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 626.

3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 626.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società Prolab Service Srl, per un periodo non inferiore a dieci anni.

5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.

6. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della Direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

7. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, - DIV. XIV.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - si riservano la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica. Div. XIV.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 22 marzo 1993 e dalla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 luglio 2012

Il direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico
VECCHIO

Il direttore generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
MASTROPIETRO

12A09041

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 agosto 2012.

Approvazione delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati di calcio di prima e seconda divisione e agli eventi correlati per la stagione sportiva 2012/2013 ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 351/12/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio del 2 agosto 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 150;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo Unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 6, comma 6;

Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, recante «Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 giugno 2008, n. 148, in particolare il TITOLO II «Approvazione delle linee guida»;

Vista la propria delibera n. 72/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante «Approvazione delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati di calcio di prima e seconda divisione e agli eventi correlati per la stagione sportiva 2011/2012 ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 marzo 2011, n. 53;

Considerato che in base all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle linee-guida predisposte dall'organizzatore della competizione ai principi e alle disposizioni del decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

Vista la nota pervenuta in data 25 giugno 2012, prot. n. 31861, con la quale la Lega Italiana Calcio Professionistico ha trasmesso le Linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni sportive riferibili ai campionati di calcio di Prima e Seconda divisione e agli eventi correlati per la stagione sportiva 2012/2013, approvate dall'assemblea della stessa Lega Italiana Calcio Professionistico il 19 dicembre 2011, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9;

Considerato che con la predetta nota la Lega Italiana Calcio Professionistico ha specificato che la propria assemblea delle società ha confermato il testo delle linee guida già trasmesse per la stagione sportiva 2011/2012 e approvate dall'Autorità con delibera n. 72/11/CONS, precisando che l'unica modifica apportata è al numero di società sportive appartenenti alla medesima Lega;

Vista la nota del 25 giugno 2012, prot. n. 32029, con la quale la Direzione servizi media dell'Autorità ha comunicato alla Lega Italiana Calcio Professionistico l'avvio dell'istruttoria per l'approvazione delle Linee guida;

Rilevato che a seguito della pubblicazione sul sito dell'Autorità in data 27 giugno 2012 della comunicazione relativa all'avvio del procedimento istruttorio non è pervenuto alcun contributo da parte di operatori della comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS;

Rilevato che le Linee guida trasmesse il 25 giugno 2012 presentano il medesimo testo già approvato dall'Autorità con delibera n. 72/11/CONS e valido per la stagione trascorsa;

Ritenuto pertanto di poter confermare la validità delle Linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relative alla stagione trascorsa anche per la stagione 2012/2013, con le seguenti precisazioni di carattere generale finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 9/2008, di cui l'organizzatore della competizione dovrà tener conto nella pubblicizzazione del testo definitivo delle Linee guida e nell'organizzazione delle procedure competitive:

che per tutte le fasi della procedura di assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione tra i partecipanti;

che le modalità di scelta degli eventi da commercializzare siano concordate con le singole società sportive nel pieno rispetto dell'autonomia delle stesse;

Vista la proposta della Direzione servizi media;

Udita la relazione del commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, alle condizioni di cui in motivazione, le Linee guida per la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi relativi alle competizioni riferibili ai Campionati di calcio di Prima e Seconda Divisione e agli eventi correlati per la stagione sportiva 2012/2013 trasmesse dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e pervenute in data 25 giugno 2012, registrate con il prot. n. 31861, e riportate all'allegato A della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata priva dell'allegato A nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed in versione integrale sul sito web dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2012

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: PRETO

12A09076

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II, all'autorizzazione secondo procedura nazionale, del medicinale «Imovax Polio»

Estratto determinazione V&A/986 del 12 luglio 2012

Medicinale: IMOVAX POLIO.

Confezione: 029310012 «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita 1 dose.

Titolare AIC: Sanofi Pasteur MSD SNC

Modifica Apportata: B.I.b.2) Modifica nella procedura di prova del principio attivo o delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo

d) Modifica (sostituzione) in un metodo di prova biologico, immunologico o immunochimico o in un metodo che utilizza un reattivo biologico per un principio attivo biologico, ad esempio impronta proteica, impronta glucidica, ecc.

Per il test di inattivazione virale del poliovirus monovalente di tipo 1, 2 e 3, si autorizza:

la sostituzione delle cellule primarie PMKC con la linea cellulare continua L20B;

il cambiamento del controllo positivo (relativo alla modifica del substrato cellulare);

l'eliminazione delle prime due sub-colture effettuate ai giorni 7 e 14.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08834

Variazione di tipo II, all'autorizzazione secondo procedura nazionale, del medicinale «Acthib»

Estratto determinazione V&A/985 del 12 luglio 2012

Medicinale: ACTHIB.

Confezioni: 028473015 «Polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere+1 siringa preriempita solvente 0,5 ml.

Titolare AIC: Sanofi Pasteur MSD SNC.

Tipo di Modifica: B.I.a.2) Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva

c) La modifica riguarda una sostanza biologica/immunologica o l'utilizzazione di una sostanza derivata chimicamente differente nella fabbricazione di un medicinale biologico/immunologico e non è collegata a un protocollo

B.III.1) Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato:

b) Certificato di conformità alla farmacopea europea relativo al rischio di EST per una sostanza attiva, alla materia prima, a un reattivo, a una sostanza intermedia o a un eccipiente –

3. Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato.

È autorizzata la modifica relativa al cambiamento nella composizione del mezzo di coltura utilizzato per H.influenzae type b: sostituzione dell'emina bovina con una protoporfirina sintetica e sostituzione dell'estratto di lievito, prima ultrafiltrato dall'Azienda, con un estratto di lievito pronto all'uso, ultrafiltrato dallo stesso produttore (B.I.a.2.c).

È inoltre autorizzato l'aggiornamento del certificato TSE per il charcoal agar (B.III.1.b.3).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente Determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08835

Variazione di tipo II, all'autorizzazione secondo procedura nazionale, del medicinale «Diniket»

Estratto determinazione V&A/983 del 12 luglio 2012

Medicinale: DINIKET.

Confezioni: 026887012 «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale da 10 ml.

Titolare AIC: UCB Pharma S.p.a.

Tipo di Modifica: B.I.b.1) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo

z) Altra variazione

Sono autorizzate le seguenti modifiche richieste relative alle specifiche della miscela ISDN/NaCl (10/90):

aggiunta di un nuovo parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova

Identificazione ISDN- metodo alternativo: DC examination (Ph. Eur.)

eliminazione di un parametro di specifica:

Identificazione ISDN: Melting point

Identificazione NaCl: Precipitation test for sodium

Identificazione NaCl: Test for chloride

Purezza: Appearance of solution

Purezza: pH

Purezza: Water content

Purezza: Ammonium ion

Purezza: Inorganic nitrates
Purezza: Related substances
Titolo: ISDN
Titolo: NaCl
Purezza microbiologica: Aerobial bacteria, Moulds and yeasts and Escherichia coli

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08836

Variazione di tipo II, all'autorizzazione secondo procedura nazionale, del medicinale «Clindamicina Fosfato Hikma»

Estratto determinazione V&A/1066 del 31 luglio 2012

Medicinale: CLINDAMICINA FOSFATO HIKMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 035388026 «600 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 4 ml;

A.I.C. n. 035388014 «300 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml.

Titolare AIC: Hikma Italia S.p.a.

Tipo di modifica: B.II.d.1) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito;

e) Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

Modifica apportata: allargamento dei limiti approvati alla shelf life per la specifica «Assay» da 95%-105% a 90%-105% e allargamento dei limiti approvati alla shelf life per la specifica «Impurezze Totali» da ≤4% a ≤8%.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08837

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-191) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00

45-410100120817